

Delibera n. 25/2017

Procedimento avviato con delibera n. 123/2016 nei confronti di Trenitalia S.p.A. - Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 70/2014 recante "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario".

L'Autorità, nella sua riunione del 23 febbraio 2017

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014 e s.m.i.;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adottato con delibera dell'Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTO** il reclamo presentato all'Autorità, in data 31 agosto 2016 (prot. ART 6299/2016), dal sig. Andrea Ciccolella, che lamentava di aver pagato a Trenitalia S.p.A. un sovrapprezzo di 5 euro per l'acquisto di un biglietto a bordo treno, dopo aver avvisato all'atto della salita il personale di accompagnamento, rilevando in particolare come, arrivato in data 11 luglio 2016 alla stazione di Montefiascone per prendere il treno n. 7585 delle 17:01 per Attigliano-Bomarzo, si fosse trovato nell'impossibilità di acquistare il biglietto per assenza di biglietteria o distributori automatici e punti di vendita alternativi;
- VISTA** la nota di risposta di Trenitalia S.p.A. del 27 settembre 2016 (prot. ART 7083/2016), alla richiesta, da parte dell'Ufficio Diritti degli utenti dell'Autorità, di informazioni corredate della relativa documentazione, nella quale si osservava l'assenza di biglietteria e emettitrici automatiche nella stazione di Montefiascone e la presenza di tre punti vendita di biglietti autorizzati all'esterno della stessa, di cui il più vicino a 600 metri dalla stazione (tabaccheria di via Zepponami 50/a);

VISTA

la delibera n. 123/2016 del 27 ottobre 2016 (notificata con nota prot. 8233/2016, del 3 novembre 2016), con la quale si avviava, nei confronti di Trenitalia S.p.A., un procedimento, ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo; con la medesima delibera si prevedeva che, all'esito del procedimento, avrebbe potuto essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000,00 (mille/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00);

VISTA

la memoria difensiva di Trenitalia (prot. ART 9032/2016), nella quale l'impresa osservava, tra l'altro, che:

- *“il Sig. Ciccolella avrebbe potuto acquistare il biglietto del treno in uno dei tre punti vendita collocati in prossimità della stazione di Montefiascone, il più vicino dei quali si trova ad una distanza ragionevole lungo la strada statale che collega lo scalo ferroviario al centro abitato di Montefiascone (gli altri due punti vendita sono proprio al centro di Montefiascone)”*; ciononostante, *“il cliente ha scelto di salire a bordo del treno senza alcun titolo di viaggio [n.d.r.: enfasi di Trenitalia], avvertendo il personale di bordo e pagando il sovrapprezzo di 5 euro (in luogo di sanzioni di importo più elevato, stante la specifica disciplina applicata nella Regione Lazio), con ciò dovendosi escludere ogni possibile violazione del citato disposto del D. Lgs. n. 70/2014”*;
- *“il concetto di “prossimità” del punto vendita non risulta in alcun modo contemplato dal Regolamento (CE) n. 1371/2007; lo stesso è stato, infatti, introdotto dal D. Lgs. n. 70/2014, senza che tuttavia siano definiti specifici criteri o parametri sulla cui base poter valutare se, in concreto, ricorra o meno tale prossimità. In sostanza, si è evitato di introdurre criteri rigidi per delimitare il concetto di “prossimità”, dovendo tale concetto, necessariamente mobile, valutarsi, secondo un criterio di ragionevolezza sulla base di una molteplicità di concorrenti parametri quantitativi e qualitativi legati alla specificità del caso concreto. Ad esempio, se, da un lato, un punto vendita deve considerarsi “in prossimità” dalla stazione quando la distanza è facilmente percorribile tenuto conto, tra l'altro, della specifica localizzazione geografica, della distanza dal centro abitato, della presenza e della numerosità di punti vendita nell'area interessata e lungo i percorsi che conducono alla stazione, disponibili in funzione di passeggeri che la utilizzano; dall'altro lato, l'effettiva valutazione del concetto di “prossimità” non può prescindere da valutazioni di tipo discrezionale a loro volta legate alle concrete e specifiche caratteristiche che connotano la stazione interessata e le aree limitrofe alla stessa”*;
- *“In effetti, una distanza di 600 metri rileva in misura diversa a seconda che si tratti di piccoli centri (qual è lo scalo ferroviario di Montefiascone, che si trova ad una certa distanza dal centro abitato), nei quali i punti vendita terzi nei pressi della stazione non possono non essere che numericamente ridotti, anche in ragione del minor numero dei passeggeri che la utilizzano; ovvero si tratti di centri di medio –*

grandi dimensioni, nei quali è possibile garantire l'acquisto dei titoli di viaggio attraverso una molteplicità di punti vendita terzi, situati nei pressi della stazione, proprio per intercettare il più intenso afflusso di potenziali acquirenti lungo le strade e nelle zone attigue alla stessa";

VISTE le note inviate, in considerazione della necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, rispettivamente a Trenitalia S.p.A. (prot. ART 9432/2016, del 23 dicembre 2016), alla Polizia Municipale del Comune di Montefiascone (prot. ART 9435/2016, del 23 dicembre 2016) e alla Regione Lazio (prot. ART 9426/2016, del 23 dicembre 2016);

VISTA la risposta pervenuta da Trenitalia S.p.A. (Prot. ART 399/2017, del 23 gennaio 2017), con la quale la stessa dichiarava:

- l'assenza di emettitrice automatica nella stazione di Montefiascone dal mese di marzo del 2009, *"a seguito di ripetuti atti di scasso e vandalici posti in essere da ignoti"* che ne hanno reso necessaria la rimozione;
- di non poter conoscere con certezza se, alla data dell'11 luglio 2016, fosse presente in stazione la locandina informativa sulle modalità di acquisto dei biglietti e sulle conseguenze in caso di acquisto a bordo, dal momento che, *"nelle stazioni non presidiate dal personale di Trenitalia, come nel caso della stazione di Montefiascone, le locandine sono spesso oggetto di atti vandalici, ovvero vengono rimosse da terzi"*;
- di non essere in condizione di stabilire il numero dei passeggeri trasportati (con separata evidenza degli abbonati) dal treno n. 7585, delle 17:01, partito da Montefiascone nella data dell'11 luglio 2016, mentre da rilievi campionari il numero medio di passeggeri che sale su un treno nella stazione di Montefiascone risulta pari a 7 e che solo il Sig. Ciccolella ha corrisposto il sovrapprezzo per la tratta oggetto di reclamo;
- di poter riportare - in merito alla richiesta dei dati di traffico passeggeri nel corso del 2016, in partenza da Montefiascone, distinti per giorni della settimana (lunedì - venerdì e sabato - domenica), per periodo invernale e estivo - solo una tabella stimata sulla base di indagini campionarie;
- con riguardo alla trasmissione di eventuale documentazione, predisposta precedentemente all'avvio del procedimento in oggetto, concernente la declinazione del concetto di prossimità rispetto alla stazione di partenza, anche con riferimento alle modalità adottate da Trenitalia per conformarsi al dato normativo, *"la valutazione del concetto di prossimità non può che essere oggetto di un'analisi condotta caso per caso, tenuto conto, tra l'altro, della collocazione geografica e delle caratteristiche della stazione, della distanza dal centro abitato e dimensioni dello stesso, dal numero dei punti vendita presenti nelle vicinanze. Con specifico riferimento al caso in questione, tale valutazione ha portato a ritenere il punto vendita più vicino alla stazione come "in prossimità" della stessa, considerati, tra l'altro, le ridotte dimensioni dello scalo ferroviario, la distanza dal*

centro abitato, il ridotto numero di passeggeri che lo utilizzano e la numerosità dei punti vendita presenti nell'area interessata.”;

- giorni di apertura e chiusura dei tre punti vendita autorizzati con i relativi orari e la distanza dalla stazione (600, 3000 e 3500 metri), con la precisazione che anche nella data dell'11 luglio 2016 tali esercizi erano operativi. In particolare, con riferimento all'attività più vicina alla stazione, la tabaccheria di via Zepponami 50/a, a 600 metri, osserva l'orario di apertura 7-13/15-20 dal lunedì al sabato;

VISTA la documentazione pervenuta dalla Regione Lazio (prot. ART 473/2017) ed in particolare il contratto di servizio ed i relativi allegati;

VISTA la nota pervenuta dal Comando Polizia locale - Sez. Polizia Giudiziaria del Comune di Montefiascone (prot. ART 275/2017) dalla quale, tra l'altro, si evince:

- che *“la lunghezza del percorso per raggiungere la tabaccheria di Via Zepponami 50/a dalla stazione ferroviaria è di mt 1000 circa”* e il percorso in questione ha una pendenza *“pari al 5,5% circa”*;
- che ad una distanza di circa 750 metri dalla stazione è presente un esercizio commerciale di tabaccheria–alimentari (al numero civico 263 di via Zepponami);
- quali siano gli orari e i giorni di apertura degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita dei biglietti da parte di Trenitalia;

VISTE la nota prot. ART 843/2017 con la quale l'Autorità trasmetteva a Trenitalia, per eventuali osservazioni, la nota pervenuta dal Comune di Montefiascone sopraccitata e la relativa risposta da parte di Trenitalia (prot. ART 933/2017);

VISTA la documentazione istruttoria, ed in particolare gli atti trasmessi dal responsabile dell'Ufficio competente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento sanzionatorio;

CONSIDERATO quanto rappresentato nella relazione istruttoria ed in particolare che:

1. l'articolo 10 (*“Sanzioni relative alle modalità di vendita di biglietti”*), comma 4, del d.lgs. 70/2014, dispone che *“qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l'acquisto riguardi un servizio ricompreso nell'ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo comunque denominato. In caso di inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l'impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”*;
2. pur nell'ambito dell'autonomia lasciata all'impresa dal dettato normativo, la condotta di Trenitalia risulta in violazione dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 70/2014, sopraccitato. La norma, infatti, in presenza di determinati presupposti, permette al vettore di decidere la modalità di vendita dei biglietti (prima o dopo la salita sul treno, ma in tale ultima ipotesi senza sovrapprezzo); in caso di vendita a terra, è possibile optare per la fornitura del servizio in questione in stazione (biglietterie o distributori automatici), oppure procedere con l'erogazione in prossimità della stessa; anche la prossimità non è definita dal dettato normativo,

- lasciando all'impresa margini decisionali in corrispondenza della fattispecie concreta. Una volta optato per la soluzione della prossimità, non può però trascurarsi che il legislatore, nel fare riferimento alla disponibilità di biglietti *"nella stazione di partenza o in prossimità della stessa"* (articolo 10, comma 4, del d.lgs. 70/2014), fornisce un'indicazione di tendenziale fungibilità del servizio di vendita in stazione o all'esterno della stessa. Di conseguenza, anche a voler considerare criteri "concorrenti", la decisione di collocare il servizio di vendita dei biglietti in prossimità della stazione non può risultare irragionevolmente pregiudicante delle esigenze di ampia accessibilità e facilità di fruizione nei confronti dell'utenza che si avvale del servizio pubblico di trasporto ferroviario;
3. le rivenditorie autorizzate da Trenitalia alla vendita di titoli di viaggio risultano collocate ad una distanza palesemente irragionevole dalla stazione di Montefiascone. La più vicina a quest'ultima, infatti, che si trova ad una distanza di circa 1000 metri (le altre due sono collocate a 3000-3500 metri), non può certo definirsi "prossima", in termini di fungibilità del servizio, alla stazione ferroviaria;
 4. ad ogni modo, la valutazione effettuata da Trenitalia, relativa al concetto di prossimità elaborato per la stazione di Montefiascone, non si attaglia correttamente al caso specifico, in quanto si basa su presupposti errati (segnatamente con riferimento alla distanza dalla stazione della tabaccheria autorizzata più vicina). Incidentalmente va poi rilevato come gli orari di apertura dell'esercizio in questione non coincidono integralmente con gli orari di fornitura del servizio pubblico ferroviario da Montefiascone, rendendo anche temporaneamente indisponibile il servizio di vendita dei biglietti;

RITENUTO

pertanto, di accertare la violazione di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 70/2014, nei confronti di Trenitalia S.p.A., e di procedere all'irrogazione della sanzione ivi prevista per un importo compreso tra euro 1.000,00 (mille/00) e euro 5.000,00 (cinquemila/00);

CONSIDERATO

altresì quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione della sanzione e, in particolare, che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare a Trenitalia S.p.A. per la violazione accertata deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 70/2014 *"nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati."*;
2. per quanto attiene alla gravità della violazione, viene in rilievo la significativa difformità dal dato normativo, essendo la stazione di partenza ad una distanza tale dalla biglietteria da pregiudicare irrimediabilmente le esigenze di ampia accessibilità e facilità di fruizione nei confronti dell'utenza. Inoltre, il sovrapprezzo, per quanto di importo limitato (per via del previo avviso al personale Trenitalia),

- finisce per più che triplicare il prezzo del biglietto, come è accaduto nel caso di specie: infatti, a fronte del costo del biglietto di 2,30 euro, il reclamante ha dovuto corrispondere 7,30 euro (di cui 5,00 euro di sovrapprezzo);
3. per quanto attiene alla reiterazione della violazione, non risultano precedenti a carico di Trenitalia S.p.A.;
 4. in merito alle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, Trenitalia S.p.A. non ha adottato iniziative in merito;
 5. per quanto concerne il rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati, risulta che - sul treno 7585, delle 17:01, partito da Montefiascone alla data dell'11 luglio 2016 - l'unico tenuto a dover corrispondere il sovrapprezzo è stato il reclamante, su un numero (medio) stimato da Trenitalia di 7 passeggeri saliti a bordo del treno;
 6. per le considerazioni su esposte risulta congrua l'applicazione della sanzione nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00);

RITENUTO pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00);

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, da parte di Trenitalia S.p.A., dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 70/2014, nei confronti di Trenitalia S.p.A.;
2. è irrogata, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 70/2014, nei confronti di Trenitalia S.p.A, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000,00 (duemila/00);
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 25/2017";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. il presente provvedimento è notificato a Trenitalia S.p.A. e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 23 febbraio 2017

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi